

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**EMENDAMENTO 11.79 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera CIPE con le seguenti: il Governo promuove.

0. 11. 79. 42. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: previa delibera CIPE aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; , su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, »;

b) al comma 7, dopo le parole: « con le modalità » aggiungere la seguente: « approvative ».

0. 11. 79. 88. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera Cipe aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, corona 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

0. 11. 79. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 11. 79. 41. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera del CIPE, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

0. 11. 79. 70. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

0. 11. 79. 83. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1 dopo le parole: previa delibera Cipe, *inserire le seguenti:* sentito il Tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

0. 11. 79. 14. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, e ovunque ricorra all'interno dell'articolo, sostituire la parola: piano con la seguente: programma.

0. 11. 79. 43. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma dopo le parole: piano nazionale *inserire la seguente:* pluriennale.

0. 11. 79. 17. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1 sostituire le parole: di edilizia abitativa *con le seguenti:* di edilizia residenziale sociale come definita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture.

0. 11. 79. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 dopo le parole: uso abitativo *inserire le seguenti:* prioritariamente delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

0. 11. 79. 35. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g) dopo le parole: immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

0. 11. 79. 4. Gibiino, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* pubblica e sociale.

b) Al comma 3, lettera b) dopo le parole: « di edilizia » *le seguenti:* « sociale e pubblica ».

0. 11. 79. 73. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: di abitazioni di edilizia residenziale *aggiungere le parole:* in affitto,.

0. 11. 79. 55. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale *aggiungere la seguente:* sociale.

0. 11. 79. 18. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la parola: privati *aggiungere le seguenti:* d'intesa con i Comuni e le province interessate.

0. 11. 79. 44. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: destinati prioritariamente inserire le seguenti: sulla base del reddito familiare.

0. 11. 79. 39. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione a canone sociale e agevolato.

0. 11. 79. 72. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione.

0. 11. 79. 19. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nuclei famigliari con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale, anche monoparentali o monoreddito.

0. 11. 79. 20. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) giovani coppie con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale.

0. 11. 79. 21. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: di cui all'articolo 1 della legge 9 del 2007;

0. 11. 79. 71. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: esecutive di rilascio aggiungere le seguenti: o con procedure di rilascio già eseguite.

0. 11. 79. 22. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

0. 11. 79. 36. Fedriga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari a basso reddito inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 40. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari a basso reddito inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel territorio regionale.

0. 11. 79. 40. (nuova formulazione) Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g) aggiungere in fine le parole: in possesso dei requisiti previsti

dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e dalle normative regionali di settore ».

0. 11. 79. 57. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e nuclei familiari di medio reddito che non possono accedere alle opportunità previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

0. 11. 79. 45. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) lavoratori fuori sede a basso reddito.

0. 11. 79. 56. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

0. 11. 79. 23. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui ai punti e) f) del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consen-

tano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.

0. 11. 79. 64. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea dopo le parole: di misure di *aggiungere le seguenti:* acquisto, di acquisto e recupero di.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.

0. 11. 79. 3. Gibiino, Germanà.

Al comma 3, dopo le parole: del patrimonio abitativo esistente *aggiungere le seguenti:* a partire da quello di edilizia residenziale pubblico.

0. 11. 79. 24. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: ed è articolato *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ed è concordato con le province ed i Comuni interessati che concorrono a stabilire il dimensionamento e la localizzazione degli interventi sul loro territorio valutando l'opportunità delle necessarie deroghe e varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Il programma è attuato attraverso i seguenti interventi:.

0. 11. 79. 46. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: presente nelle diverse realtà territoriali aggiungere le seguenti: tenuto conto tra le altre, dell'incidenza degli sfratti in rapporto alla popolazione residente, del numero delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, del livello raggiunto dagli affitti,.

0. 11. 79. 25. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: gestione e manutenzione.

0. 11. 79. 47. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: dell'offerta in abitativa inserire le seguenti: prioritariamente in locazione.

0. 11. 79. 26. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: immobili con la seguente: alloggi.

0. 11. 79. 48. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: edilizia residenziale aggiungere le seguenti: a canone sociale secondo quanto stabilito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 11. 79. 49. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

0. 11. 79. 58. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: patrimonio abitativo di edilizia inserire le seguenti: residenziale pubblica.

0. 11. 79. 27. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: edilizia, aggiungere la seguente: sociale.

0. 11. 79. 59. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con le seguenti: sovvenzionata.

0. 11. 79. 76. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

0. 11. 79. 8. Armosino, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: interventi aggiungere la seguente: anche.

0. 11. 79. 50. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: cooperative edilizie aggiungere le seguenti: anche finalizzate all'autorecupero o auto-costruzione.

0. 11. 79. 28. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: anche.

0. 11. 79. 60. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine le seguenti parole: redatti dalle amministrazioni locali e approvati dalle relative assemblee elettive.

0. 11. 79. 51. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese, società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono fattività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.

0. 11. 79. 65. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti promuove specifici bandi rivolti ai Comuni e alle Province interessate per rendere disponibili le risorse pubbliche al fine di sostenere i programmi integrati finalizzati all'incremento del patrimonio residenziale pubblico. Tali programmi saranno realizzati in relazione alla definizione un insieme funzionale equilibrato caratterizzato da buona qualità architet-

tonica, equilibrio tra densità edilizia e dotazione di standard urbanistici, sostenibilità ambientale ed energetica, uso di tecnologie utili per lo smaltimento differenziato dei rifiuti già nei corpi edilizi, valutazione della domanda e dell'offerta di mobilità nei comprensori interessati.

0. 11. 79. 52. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 84.** Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 13.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le seguenti: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 82.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: di appositi accordi di programma aggiungere le seguenti: approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e alla fine del comma, aggiungere il seguente: Decorsi novanta giorni senza che sia stata acquisita l'intesa, gli accordi possono essere comunque approvati ».

***0. 11. 79. 84.** (nuova formulazione) Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

***0. 11. 79. 13.** (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

***0. 11. 79. 82.** (nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvati)

Al comma 4, sostituire le parole da: al fine di concentrare fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60 per cento degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.

0. 11. 79. 66. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, dopo la parola: caratterizzati aggiungere le seguenti: da canoni di locazione sostenibili tenuto conto dei soggetti beneficiari di al comma 2 del presente articolo e.

0. 11. 79. 29. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante la cessione gratuita ai comuni ed alle amministrazioni locali interessate delle aree per la realizzazione degli interventi, assegnando attraverso lo strumento della compensazione edificatoria, incentivi ... da realizzarsi su zone di recupero e riqualificazione urbana o di nuova edificazione, come tali individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, nella disponibilità dei soggetti privati selezionati con appositi procedimenti di evidenza pubblica con indici di valutazione immobiliare stabiliti dai comuni e dalle amministrazioni locali interessate. Gli interventi in deroga o in variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti dovranno essere approvati dalle assemblee elettive comunali o provinciale entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, in Conferenza dei servizi, degli interventi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 11. 79. 53. Morassut, Mariani, Reallacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: gli interventi sono attuati inserire la parola: anche;

b) alla lettera e) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.

0. 11. 79. 9. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo la parola: sono attuati, inserire la seguente: anche;

b) alla lettera e) dopo le parole: alla realizzazione inserire la seguente: anche.

0. 11. 79. 9. (nuova formulazione) Armosino.

(Approvato)

Al comma 5 alla lettera a) dopo le parole: patrimonio abitativo aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.

0. 11. 79. 30. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

0. 11. 79. 78. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

(Approvato)

Al comma 5, lettera e) dopo le parole: alla locazione a canone aggiungere le seguenti: sociale e.

0. 11. 79. 31. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

5-ter. Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi pree-

sistenti, previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.

0. 11. 79. 7. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

0. 11. 79. 7. (nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro.

(Approvato)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008 Ministero delle infrastrutture – Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse

generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***0. 11. 79. 2.** Gibiino, Germanà.

Sostituire il comma 5-bis, con il seguente:

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22/04/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***0. 11. 79. 61.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

****0. 11. 79. 87.** Misiani, Marchi, Fontanelli, Causi, Ria.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

****0. 11. 79. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

****0. 11. 79. 79.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

****0. 11. 79. 75.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 11.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 86.** Marchi, Fontanelli, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 80.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 7.

0. 11. 79. 67. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 8, dopo le parole: alla realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.

0. 11. 79. 33. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia, con cadenza semestrale alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo 11.

0. 11. 79. 32. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.

0. 11. 79. 1. Gibiino, Germanà.

Al comma 9, sopprimere il secondo e terzo periodo.

0. 11. 79. 54. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: I comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

0. 11. 79. 69. Piffari, Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 nonché le risorse finanziarie destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria.

0. 11. 79. 34. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 10 sostituire le parole da: nel quale confluiscono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria 2007.

0. 11. 79. 74. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 85.** Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e pre-

stiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 81.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21-*bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 »;

b) al , terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 85.** (Nuova formulazione) Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.

* **0. 11. 79. 81.** (Nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvati).

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 » con le seguenti: « nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

b) sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 » con le seguenti: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

** **0. 11. 79. 5.** Gibiino, Germanà.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 » con le seguenti: « nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

b) sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 » con le seguenti: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

** **0. 11. 79. 63.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, dopo le parole: « nonché di cui agli articoli » sopprimere la parola « 21 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « nonché di cui agli articoli » sopprimere la parola « 21 ».

0. 11. 79. 62. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « incompatibili con il presente articolo » aggiungere le parole: « , con esclusione del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007, »

0. 11. 79. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-*bis*. Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 10 e assicurare la re-

golarità fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.

10-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera c) dopo le parole: « altri atti degli organi giurisdizionali » sono inserite le seguenti: « compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione, ».

0. 11. 79. 68. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 37. Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

0. 11. 79. 37. (Nuova formulazione) Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 38. Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

ART. 11-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.

2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. 1 relativi atti di cessione sono nulli.

ART. 11-ter.

(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le residenze di cui all'articolo 11-bis, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.

2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante procedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.

3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. 1 comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.

5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-bis, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. 1 comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.

6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis in determinate zone del piano urbanistico locale. 7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies della presente legge. Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

ART. 11-quater.

(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-bis è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-bis, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-*bis*;

c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;

d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;

e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

ART. 11-*quinquies*.

(*Contratti di locazione*).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-*bis* sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.

2. I contratti di locazione di cui al comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento *mortis causa* al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

ART. 11-*sexies*.

(*Prelazione*).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.

3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 11-*septies*.

(*Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato*).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-*bis*.

2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-*bis*. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

ART. 11-*octies*.

(*Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla locazione*).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-*quater*, comma 2, lettera a), fino ad un ammontare pari al 50 per cento del ca-

none determinato ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma I.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-*ter*.

3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:

a) 300 milioni di euro per l'anno 2011;

b) 700 milioni di euro per l'anno 2012;

c) 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ART. 11-*nonies*.

(Misure fiscali).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«127-*undevicies*) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

127-*vicies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Se il trasfe-

rimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento »;

b) all'articolo 5, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67 ».

5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00 ».

6. Le vulture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.

7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo

2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *b*), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.

8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « legge 9 dicembre 1998, n. 431, » sono inserite le seguenti: « nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali ».

9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale.

10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.

12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

ART. 11-*bis*.

(*Decorrenza*).

1. Le disposizioni dall'articolo 11-*bis* all'articolo 11-*nonies* si applicano alle re-

sidenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 79. 6. Gibiino, Germanà.

L'articolo 11 è così sostituito:

ART. 11.

(*Piano Casa*),

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con DPCM previa delibera CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
- g) immigrati regolari a basso reddito.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, ed è articolato, sulla base di criteri

oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando

la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati, attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. *a)*, con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2.

5-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

6. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronopro-

gramma approvato ed atte esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

7. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità di cui alla parte II, titolo la capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le Regioni e gli enti locali.

9. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione

dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

11. 79. Il Governo.

(Approvato)